

L'azione per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. non obbliga il figlio ad agire preliminarmente con un'azione di stato per la rimozione dello *status filii* già posseduto

di BIAGIO VIGORITO

Nella sentenza in commento, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha esaminato la delicata questione delle tutele da riconoscere a chi sia dotato dello stato di figlio rispetto al genitore biologico che non abbia mai proceduto al riconoscimento.

La Corte, valorizzando un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni normative di interesse, ha valorizzato la libertà di scelta tra il mantenimento della stabilità e dell'identità familiare precedentemente acquisite ed il diritto a far valere la tutela successoria cui si avrebbe diritto nel caso di accertamento della filiazione biologica.

La Suprema Corte ha considerato il tema della categoria dei figli "non riconoscibili" ed ha annoverato fra i medesimi anche chi, avendo un diverso stato di filiazione abbia deciso, per scelta libera e consapevole, di non impugnare il precedente riconoscimento o di non proporre azione di disconoscimento di paternità.

La pronuncia in commento trae origine da una vicenda verificatasi negli anni '40 dello scorso secolo.

Agli inizi della seconda guerra mondiale viene concepito un figlio da parte di una coppia non unita in matrimonio. Successivamente, durante i primi anni di vita del nato, la madre contrae matrimonio con un uomo diverso ed il piccolo viene riconosciuto dal marito, acquistando così, rispetto ad entrambi i coniugi, lo *status* giuridico di figlio.

Alla morte del padre, per così dire, "sociale", avvenuta nel corso degli anni '70, il figlio, consapevole della diversa paternità biologica¹, decide di non impugnare il riconoscimento effettuato dal defunto e di non agire attraverso un'azione di disconoscimento di paternità,

¹ Il padre naturale, infatti, aveva più volte affermato di essere tale in ambito locale, con la conseguenza che quella filiazione era notoria sia a livello sociale che a livello familiare, ove era ammessa.

bensì di far valere il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 580 c.c. a favore dei figli non riconoscibili.

La Corte viene investita della delicata questione se, per potersi vedere riconosciuto il diritto all'assegno vitalizio previsto dall'art. 580 c.c., sia necessario preliminarmente rimuovere lo *status* di figlio già posseduto o se, al contrario, sia possibile ottenere detto assegno pur conservando lo *status* di figlio altrui.

Per dare soluzione al quesito, i Giudici hanno dovuto interrogarsi circa la relazione tra l'art. 580 c.c. (che riconosce un diritto di credito al figlio "non riconoscibile" nei confronti del genitore biologico), il principio del divieto di contrasto di stato di cui all'art. 253 c.c. e quello di imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento della paternità *ex art. 244, comma 5, c.c.*

Nell'affrontare la questione la Corte ha dovuto analizzare il rapporto intercorrente fra le novità inserite dalla riforma della filiazione² e le preesistenti disposizioni codicistiche alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali in tema di filiazione.

Il Supremo Collegio, dopo un complesso ed articolato ragionamento, è giunto ad affermare che l'azione prevista dall'art. 580 c.c. non richiede la preliminare rimozione dello *status* di figlio di cui si sia già in possesso. Siffatta rimozione, infatti, conserva la sua ragion d'essere solo ove sia considerata come "alternativa" rispetto all'azione di stato.

Chi sia già dotato di uno *status filii*, secondo gli Ermellini, può liberamente scegliere se esercitare un'azione di stato (vale a dire di disconoscimento di paternità o di impugnazione del riconoscimento), in modo da perdere tale *status* e procedere poi nei confronti del padre biologico per ottenere il riconoscimento di paternità e far valere, conseguentemente, pieni diritti successori, oppure conservare lo *status* di figlio di chi, "formalmente", risulta esserne il genitore ed in tal modo rinunciare scientemente ed implicitamente a promuovere un'azione di stato nei suoi confronti, agendo – invece – quale figlio "non riconoscibile" (in quanto,

² Operata con la L. n. 219/2012 e successivamente completata dal D. lgs. n. 154/2013.

Con il [D. lgs. n. 154/2013](#), applicabile retroattivamente anche ai rapporti di filiazione in essere, fatti salvi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della [Legge delega n. 219/2012](#), è stato introdotto il principio dell'unicità dello stato di figlio ed è stato tenuto fermo il principio secondo cui la formazione di un titolo è sempre necessaria affinché possa propriamente parlarsi di tale stato. Inoltre, la riforma ha mantenuto sostanzialmente invariata la disposizione dell'art.580 c.c., limitandosi a sostituire la precedente locuzione di «figli naturali» con quella di «figli nati fuori dal matrimonio».

appunto, già dotato di *status*), per una minore tutela successoria *ex art. 580 c.c.* nei confronti del genitore biologico.

La scelta del figlio di non agire con un'azione di stato e di limitarsi, invece, a far valere la minor tutela prevista dall'art. 580 c.c., precisa la Corte, non incorre nel divieto di cui all'art. 253 c.c. in quanto non comporta l'acquisto di uno *status* (ulteriore) di figlio.

Tramite l'azione successoria di cui all'art. 580 c.c., infatti, si realizza un accertamento, per così dire, "minore" rispetto a quello operato tramite un'azione di stato poiché la suddetta azione, al fine di determinare il sorgere di una responsabilità patrimoniale del genitore biologico, si limita ad accertare solo incidentalmente il fatto procreativo su cui detta responsabilità poggia ma non comporta il riconoscimento e l'attribuzione di uno *status*. Tale accertamento, pertanto, assume una valenza decisamente ed evidentemente minore rispetto a quello biologico che si realizza attraverso l'azione di stato in senso proprio e, di conseguenza, si differenzia da quest'ultimo sia per natura, sia per conseguenze giuridiche.

Agendo *ex art. 580 c.c.*, dunque, si intende far realizzare un accertamento c.d. indiretto della paternità al fine di far sorgere una responsabilità patrimoniale del genitore ed assicurare al figlio una tutela successoria limitata, rappresentata da un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico.

Ne discende che in tal modo non vi sarà attribuzione né della qualità di erede né dello *status* di figlio ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del *de cuius*.

La Prima Sezione Civile dunque, alla luce delle argomentazioni suindicate, ha ritenuto che negare al figlio biologico la scelta tra azione di stato ed azione *ex art. 580 c.c.*, subordinando la proposizione di quest'ultima alla rimozione dello *status* preesistente, significherebbe violare il suo diritto all'identità familiare, ponendosi in tal modo in aperto contrasto non solo con gli artt. 2 e 30 Cost. ma anche con fonti sovranazionali quali l'art. 8 CEDU³, che tutela il diritto alla stabilità dell'identità familiare del figlio in tutti quei casi in cui, sul piano fattuale

³ Art. 8, CEDU, «Diritto al rispetto della vita privata e familiare»: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

e sostanziale, si sia instaurato, per un periodo apprezzabile, un rapporto corrispondente alla genitorialità⁴.

Nei confronti del figlio, pertanto, deve essere operato un bilanciamento fra il diritto di costui a conservare intatto lo *status* e l'identità familiare acquisiti con il genitore "sociale" in forza di un legame affettivo consolidatosi negli anni ed il diritto di ottenere quanto dovuto dal genitore biologico per effetto dei limitati diritti patrimoniali successori riconosciutigli dalla legge.

⁴ Cfr., in tal senso, anche il parere consultivo del 10 aprile 2019 della *Grande Chambre* della Corte EDU.